

ALLEGATO 5

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SOFTWARE TUXEDO E SERVIZI PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TRA

La **CONSIP S.p.A.** – a socio unico - con sede legale in Roma, via Isonzo n. 19/ E, P. IVA 05359681003, nella persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore* dott. Ferruccio Ferranti, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche Consip)

E

La, con sede legale in _____, Via _____, p. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, nella persona del _____ dott. _____, di seguito per brevità anche Impresa,

PREMESSO CHE

- con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - di seguito per brevità anche “Amministrazione” - ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente Contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'acquisizione dei prodotti software di seguito specificati;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi

richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come i suoi Allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara).
2. L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:
 - a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985, nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - ora Ministero dell'Economia e delle Finanze –, nonché dal regolamento relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, approvato con D.P.C.M. n. 452/ 1997;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d) dal codice deontologico della Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 29 marzo 2004, verbale n. 82.

3. In caso di conflitto tra le condizioni del presente Contratto e quelle riportate nei singoli Allegati, le disposizioni del presente Contratto prevalgono su quelle degli Allegati, ad eccezione di eventuali proposte migliorative, formulate dall'Impresa e accettate dalla Consip.

Articolo 2

Oggetto del contratto

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa che accetta, la fornitura dei prodotti e servizi di seguito indicati da eseguirsi conformemente alle prescrizioni, condizioni e termini contenuti nel presente Contratto:
 - a) n. 1 licenza software Bea Tuxedo vers. 8.1 Tier 3, comprensiva della licenza per il prodotto Jolt 8.1 Tier 3;
 - b) n. 2 licenze software Bea Tuxedo vers. 8.1 Tier 2, comprensive della licenza per il prodotto Jolt Tier 2;
 - c) n. 3 licenze software Bea Tuxedo vers. 8.1 SDK;
 - d) servizio di manutenzione delle licenze di cui alle precedenti lett. a), b) e c) per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia di cui al successivo comma 2;
 - e) servizio di supporto specialistico, da erogare previa richiesta della Consip e/ o dell'Amministrazione, per un massimo di 20 (venti) giorni/ persona;
 - f) servizio di addestramento in aula, per l'uso dei prodotti di cui alle precedenti lett. a), b) e c), per un massimo di 5 giorni/ aula, da erogare previa richiesta della Consip e/ o dell'Amministrazione,.
2. La fornitura delle licenze di cui alle precedenti lett. a), b) e c) - (di seguito denominati anche "Prodotti") - si intende comprensiva, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip e/ o per l'Amministrazione, della fornitura di n. 6 CD-ROM e di n. 6 manuali, così come indicati e distinti nel Capitolato tecnico (Allegato II), nonché del servizio di consegna, installazione e di manutenzione *on site* in garanzia per un periodo di 12 (dodici) mesi a

decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura”, di cui al successivo art. 14, comma 4.

3. I servizi di cui al comma 1, lett. e) ed f) potranno essere acquistati fino alla concorrenza del corrispettivo massimo di cui, rispettivamente, all’art. 20, comma 1, lett. e) ed f). L’Impresa prende atto ed accetta che la Consip, comunque, non garantisce l’acquisto dei predetti servizi per l’ammontare complessivo.
2. I Prodotti sono forniti dall’Impresa alla Consip nell’ultima versione disponibile all’atto della consegna, così come le versioni degli aggiornamenti successivi.
4. Le licenze d’uso dei Prodotti saranno concesse in modo perpetuo, non esclusive e non trasferibili, salvo quanto stabilito nel successivo art. 6 comma 2.
5. I prodotti di cui al precedente comma 1 dovranno essere conformi alle specifiche di dettaglio contenute nella relativa documentazione e compatibili con gli ambienti hardware e software specificati nel Capitolato tecnico (Allegato II).

Articolo 3

Durata del contratto

1. Il contratto spiegherà i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare dei 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo art. 14, comma 4.
2. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.

Articolo 4

Luogo di esecuzione del contratto

1. Il contratto dovrà essere eseguito presso il Ced di Latina – Viale Nervi 270 o, in alternativa, presso il CED di Roma, P.zza Dalmazia, n. 1.

Articolo 5

Aumento o diminuzione

1. La Impresa prende atto, assumendo incondizionato impegno al riguardo, che la Consip si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo art. 20, comma 1.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).

Articolo 6

Titolarità ed utilizzo dei Prodotti

1. Le licenze d'uso dei Prodotti e le relative documentazioni sono trasferite direttamente in capo all'Amministrazione, che ne sarà titolare a partire dalla "Data di Accettazione della fornitura" di cui al successivo art. 14, comma 4; prima di tale data tutti i rischi relativi ai Prodotti medesimi saranno a carico della Impresa anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della Consip e/ o dell'Amministrazione.
2. Le licenze d'uso dei Prodotti dovranno prevedere, espressamente, la facoltà di utilizzo dei Prodotti stessi da parte del personale dell'Amministrazione, della Consip, nonché di terzi dalle stesse autorizzati.

3. L'Amministrazione ha il diritto di effettuare due copie dei Prodotti e relative miglione per back-up o archivio. L'Amministrazione si impegna a riprodurre gli avvisi di confidenzialità e proprietà su ognuna delle suddette copie ed a tenere la documentazione dell'ubicazione di ciascuna copia. L'Amministrazione si impegna, altresì, a non altrimenti duplicare, tradurre, modificare, adattare, decompilare, disassemblare o effettuare operazioni di reverse engineering del codice oggetto dei Prodotti, salvo quanto stabilito nelle norme vigenti dalla legge.
4. La Consip e/ o l'Amministrazione non acquisterà alcun diritto di proprietà intellettuale o altro diritto, espresso o implicito, relativo ai Prodotti, salvo quelli indicati in questo contratto. L'Impresa o i suoi licenzianti manterranno la titolarità di tali diritti.

Articolo 7

Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione del personale addetto all'esecuzione della prestazione, nonché ai connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato tecnico (Allegato II). Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa,

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/ o dell'Amministrazione

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip e/ o l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/ o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Alla scadenza del contratto, l'Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dalla Consip e/ o dall'Amministrazione. L'Impresa dovrà, inoltre, restituire alla Consip gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a disposizione.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 25.

Articolo 8

Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte presso le sedi indicate nel precedente art. 4; peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici

dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione, della Consip e/ o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione, della Consip e di terzi autorizzati, e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, nonché a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

2. L'Impresa rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Amministrazione e/ o dalla Consip e/ o da terzi.
3. L'Amministrazione e/ o la Consip metteranno a disposizione dell'Impresa i locali ed i posti di lavoro necessari allo svolgimento delle attività presso la propria sede da parte di personale dell'Impresa stessa.
4. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l'Impresa dichiara di poter disporre di figure professionali altamente specializzate, di mezzi, di beni e di servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, in quanto dichiara e garantisce che l'attività oggetto del presente contratto, costituiscono ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la medesima è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
5. Il personale preposto all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Consip e all'Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
6. L'Impresa prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la Consip potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti

esterni da essa incaricati.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 25.

Articolo 9

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Consip, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfettaria di importo pari al 5% del

corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola.

Articolo 10

Obblighi di riservatezza

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e qualora siano espressamente indicati come riservati, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto relativamente ai servizi di manutenzione, fermo restando che l'Impresa è tenuta a risarcire tutti i danni, che dovessero derivare alla Consip e all'Amministrazione.
6. L'Impresa non potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, se non nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti e, comunque, previa comunicazione alla Consip.

Articolo 11

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa di terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Consip e/ o dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, la Impresa manleverà e terrà indenne la Consip e/ o l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Consip e/ o dell'Amministrazione.
3. La Consip si impegna ad informare prontamente l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Consip riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla medesima Consip.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/ o ripetendo il corrispettivo versato, previa detrazione di un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 12

Responsabilità

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/ o connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi,

alla Consip e/ o all'Amministrazione, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

Articolo 13

Consegna e Installazione

1. La consegna dei Prodotti di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), inclusa la relativa documentazione, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto o di un diverso termine indicato dalla Consip stessa e comunicato all'Impresa all'atto della sottoscrizione.
2. La consegna dovrà essere eseguita alla presenza di un incaricato dell'Impresa e di un incaricato della Consip, i quali verificheranno i Prodotti consegnati. Al momento della consegna dovrà essere redatto un apposito verbale sottoscritto da entrambi gli incaricati.
3. Entro il termine di cui al precedente comma 1, l'Impresa dovrà provvedere, anche alla installazione dei relativi prodotti.
4. L'installazione dovrà essere effettuata mediante:
 - scarico dei File dal CD- ROM al disco fisso;
 - installazione e attivazione del prodotto acquisito.
5. Ultimate le operazione di installazione, l'Impresa dovrà consegnare alla Consip un "Rapporto di Fine Installazione" recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle versione dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per il collaudo.

Articolo 14

Collaudo ed accettazione

- 1 Contestualmente alla consegna e all'installazione, i Prodotti oggetto della presente fornitura saranno sottoposti a collaudo da parte della Consip in contraddittorio con l'Impresa, entro il termine di cui all'art.13, comma 1.

- 2 Delle operazioni di collaudo verrà redatto un apposito verbale a firma congiunta.
- 3 Il collaudo si intende positivamente superato solo se i Prodotti risulteranno correttamente installati e funzionare in modo coerente alle specifiche contenute nella documentazione consegnata dall'Impresa.
- 4 La data del verbale di positivo collaudo verrà considerata dalla Consip quale "Data di accettazione della fornitura".
- 5 Ove il collaudo dovesse dare esito negativo, l'Impresa ha l'obbligo, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip e/ o per l'Amministrazione, di eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, ferma l'applicazione delle penali previste dal successivo articolo.
- 6 Nell'ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, la Consip, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 25, fatto salvo il risarcimento del danno.
- 7 Tutti gli oneri sostenuti dalla Consip in ragione del mancato esito positivo dei collaudi saranno posti a carico dell'impresa.

Articolo 15

Garanzie

1. L'Impresa garantisce la titolarità delle licenze in oggetto e il diritto di cedere in licenza d'uso i prodotti forniti e dichiara, altresì, che il suo diritto è libero da vincoli e diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce che i Prodotti concessi in licenza, ai sensi del presente Contratto, hanno prestazioni conformi alle specifiche e descrizioni di cui alla documentazione richiamata al precedente art. 2, e che sono esenti da vizi dovuti ad errata esecuzione o a difetti dei materiali impiegati che ne diminuiscano il valore e/ o li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destina.
3. L'Impresa garantisce che i Prodotti di cui all'art. 2 sono compatibili con i sistemi operativi specificati nel Capitolato tecnico.

4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le parti convengono che i termini di cui agli art. 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di Accettazione della fornitura" di cui al precedente art. 14, comma 4. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in sei mesi dalla scoperta.

Articolo 16

Servizio di Manutenzione

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia dei Prodotti di cui all'art. 2 per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente art. 14, comma 4.
2. Alla scadenza del predetto periodo e senza soluzione di continuità, l'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione per un periodo di ulteriori 12 (dodici) mesi, dietro corrispettivo del canone periodico di cui al successivo art. 20, comma 1, lett. d).
3. Il servizio di manutenzione cui ai comma precedenti, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/ o riportare i Prodotti installati in stato di funzionamento coerente con la documentazione.
4. Il servizio di manutenzione comprende, in particolare:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Consip avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/ o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.

5. Il servizio di manutenzione di cui ai precedenti comma 1 e 2, sarà prestato dall'Impresa secondo il seguente livello di supporto:
- 7x24 sull'ambiente di esercizio;
 - 5x9 su collaudo e manutenzione. Per tale livello la disponibilità del servizio dovrà essere data nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
6. La Consip e/ o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti, nonché il livello di severità, mediante segnalazione telefonica all'Ufficio di Assistenza n. _____ o via e-mail all'indirizzo _____, confermata via fax al n. _____. Il termine utile per la l'eliminazione dei malfunzionamenti decorre dalla conferma via fax.
7. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a rispondere al problema mediante comunicazione via fax o telefonica alla Consip e/ o all'Amministrazione, entro i termini di seguito riportati:
- a) per il livello di **Severità 1** entro 2 (due) ore lavorative dalla segnalazione di cui al precedente comma 6;
 - b) per il livello di **Severità 2** entro 4 (quattro) ore lavorative dalla segnalazione di cui al precedente comma 6;
 - c) per il livello di **Severità 3** entro 16 (sedici) ore lavorative dalla segnalazione di cui al precedente comma 6.
8. Si precisa che, ai fini del presente contratto, per "Tempo di risposta" di cui al comma precedente si intende l'intervallo di tempo tra la segnalazione del malfunzionamento da parte della Consip e/ o dell'Amministrazione e la risposta fornita dall'Impresa mediante una idonea risorsa tecnica.
9. Si precisa, altresì, che, ai fini del presente contratto, si intende per:
- **Livello di Severità 1 - Critical Business Impact** – un malfunzionamento che causa il blocco del sistema e l'interruzione dell'attività;
 - **Livello di Severità 2 - Significant Business Impact** – un malfunzionamento che causa la mancata disponibilità di feature importanti;
 - **Livello di Severità 3 - Minor Business Impact** – richieste relative a

caratteristiche e funzionalità; malfunzionamento che causa la non disponibilità di caratteristiche poco significative in assenza di workaround.

10. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità del prodotto entro i seguenti termini perentori:
 - **Livello di severità 1:** risoluzione, nel 98% dei casi consuntivati su base trimestrale, entro 8 (otto) ore lavorative dalla segnalazione di cui al precedente comma 6, nel restante 2%, entro 2 (due) giorni lavorativi;
 - **Livello di severità 2:** risoluzione, nel 98% dei casi consuntivati su base trimestrale, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione di cui al precedente comma 6; nel restante 2%, entro 4 (quattro) giorni lavorativi;
 - **Livello di severità 3:** risoluzione, nel 98% dei casi consuntivati su base trimestrale, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione di cui al precedente comma 6, nel restante 2%, entro 8 (otto) giorni lavorativi.
11. Si precisa che, ai fini del presente contratto, per “Tempo di ripristino” di cui al precedente comma 10 si intende l'intervallo di tempo tra la segnalazione del malfunzionamento l'errore da parte dell'Amministrazione e/o la Consip e l'adozione di una soluzione temporanea (work-around, fix temporanea, circumvention o bypass), purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
12. La Consip si riserva di verificare, a cadenza trimestrale, il rispetto dei termini stabiliti nel presente articolo.
13. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo, nella quale dovranno essere registrati l'ora della risposta al problema e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate, controfirmata dal personale Consip e/o dell'Amministrazione.
14. Nel caso in cui l'Impresa non rispetti i tempi di ripristino delle funzionalità, la Consip applicherà le penali previste al successivo art. 19, ferma restando la facoltà di risolvere il presente contratto e salvo il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'articolo 1382 cod. civ.

Articolo 17

Servizio di supporto specialistico

1. L'Impresa si obbliga a prestare il Servizio di supporto specialistico così come previsto nel Capitolato tecnico, previa richiesta della Consip e/ o dell'Amministrazione.
2. Il servizio di cui al presente articolo dovrà essere eseguito tramite la figura professionale del consulente senior e per un totale massimo fruibile di 20 giorni da erogarsi nell'arco di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente art. 14, comma 4.
3. Il servizio di cui al presente articolo si concreta nel servizio di:
 - ottimizzazione delle configurazioni dei Prodotti;
 - evoluzione dei prodotti installati e delle modalità di configurazione;
 - test di funzionamento sistemistico e applicativo dei Prodotti;
 - miglioramento nella supportabilità delle tecnologie;
 - raffinato utilizzo dei prodotti;
 - individuazione di potenziali ostacoli relativi alla normale operatività.
4. La Consip e/ o l'Amministrazione daranno comunicazione all'Impresa, per l'attivazione del servizio mediante chiamata diretta al numero telefonico _____ o via e-mail all'indirizzo _____, cui seguirà comunque conferma via fax al n. _____. Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla conferma via fax.
5. Il servizio dovrà essere erogato entro 5 (cinque) giorni solari dalla comunicazione di cui al precedente comma 4, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, pena la risoluzione del contratto.

6. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante apposita “Nota di intervento”, redatta a cura del personale Consip, nella quale verranno trascritti il tipo e la durata dell’intervento stesso.

Articolo 18

Servizio di addestramento

1. L’Impresa si obbliga, dietro richiesta della Consip e/ o dell’Amministrazione, ad erogare il servizio di addestramento in aula, secondo la quantificazione prevista nel precedente art. 2, comma 1, lett. f).
2. I corsi dovranno essere organizzati per un numero pari ad almeno 8 (otto) discenti.
3. L’Impresa metterà a disposizione le aule e le postazioni di lavoro idonee all’erogazione del corso, nonché a fornire i prodotti necessari. Si precisa che nell’erogazione dei corsi sono da considerarsi inclusi i materiali didattici.
4. Il servizio dovrà essere erogato durante il normale orario lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì.
5. L’Impresa dovrà rendersi disponibile per l’erogazione della prestazione entro 10 (dieci) giorni solari dalla richiesta della Consip e/ o dell’Amministrazione, pena la risoluzione del contratto.
6. Al termine dell’erogazione di ogni singolo corso, i partecipanti dovranno compilare i moduli feed-back, al fine di valutare qualitativamente l’attività prestata; alla valutazione verrà attribuito un punteggio da 1 a 10.
7. Alla conclusione del corso, l’Impresa si impegna a rilasciare tutta la documentazione necessaria, in lingua italiana, agli utenti del corso di addestramento.

8. Il numero di giorni/ aula effettivamente erogati saranno consuntivati dall'impresa in un'apposita "Nota di intervento" sottoposta all'approvazione della Consip.

Articolo 19

Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto al termine di cui al precedente art. 13 per la consegna, l'installazione e il collaudo dei Prodotti, la Consip applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento,00).
2. Resta convenuto che l'Impresa s'intenderà in ritardo anche nel caso in cui fornisca, entro il medesimo termine indicato nel precedente comma 1, Prodotti non conformi alle caratteristiche indicate nel presente contratto.
3. Qualora il collaudo di cui al precedente art. 14, abbia esito negativo, la Consip applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento,00), per ciascun giorno lavorativo di ritardo sino alla data del collaudo positivo, per un massimo del 5 % del valore della parte di fornitura interessata.
4. Qualora, trascorsi i 5 (cinque) giorni solari messi a disposizione dell'Impresa per l'eliminazione dei vizi riscontrati in sede di collaudo ai sensi dell'art. 14, comma 5, il secondo collaudo risulti ancora negativo, si applicherà alla medesima una nuova penale pari a Euro 200,00 (duecento,00) per ogni giorno lavorativo di ulteriore ritardo.
5. Per ogni ora di ritardo nella risposta ai problemi di severità 1 e 2, rispetto ai termini fissati nel precedente art. 16, comma 7, la Consip applicherà all'Impresa una penale di € 50,00 (cinquanta/00).
6. Per ogni ora di ritardo nella risposta ai problemi di severità 3, rispetto ai termini fissati nel precedente art. 16, comma 7, la Consip applicherà all'Impresa una penale di € 25,00 (venticinque/00).
7. Per ogni punto percentuale inferiore alle soglie fissate per il ripristino delle funzionalità per i problemi di Severità 1 e 2 di cui al precedente art. 16, comma 10, relativo ad un periodo di osservazione trimestrale, la Consip

applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5% del canone annuo di manutenzione di cui al successivo art. 20, comma 1, lett. d).

8. Per ogni punto percentuale inferiore alle soglie fissate per la rimozione dei problemi di Severità 3, di cui al precedente art. 16, comma 10, relativo ad un periodo di osservazione trimestrale, la Consip all'Impresa applicherà una penale pari allo 0,2% del canone annuo di manutenzione, di cui al successivo art. 20, comma 1, lett. d).
9. Qualora l'Impresa non eroghi il servizio di supporto specialistico nei termini di cui all'art. 17 la Consip per ogni giorno solare di ritardo applicherà una penale pari a Euro 300,00 (trecento).
10. Qualora l'Impresa non si renda disponibile per l'erogazione del servizio di addestramento nei termini di cui all'art. 18, comma 5 la Consip per ogni giorno solare di ritardo applicherà una penale pari a Euro 300,00 (trecento).
11. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
12. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 24 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Impresa a qualsiasi titolo e per un importo corrispondente al valore della penale stessa.
13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
14. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 20, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il

presente contratto con le modalità di cui all'art. 25, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui all'art. 20, comma 1, pena la risoluzione del contratto.

15. L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto della Consip di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Articolo 20

Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale globale massimo, onnicomprensivo, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a Euro _____, così suddiviso:
- a) Euro _____ (_____) quale corrispettivo per la fornitura di n. 1 licenza software Bea Tuxedo vers. 8.1 Tier 3, comprensiva del prodotto Jolt, di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a);
 - b) Euro _____ (_____) quale corrispettivo per la fornitura di n. 2 licenza software Bea Tuxedo vers. 8.1 Tier 2, comprensive del prodotto Jolt, di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. b);
 - c) Euro _____ (_____) quale corrispettivo per la fornitura di n. 3 licenza software Bea Tuxedo vers. 8.1 SDK, di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. c);
 - d) Euro _____ (_____), quale canone complessivo per l'erogazione del servizio di manutenzione, così come indicato nel precedente art. 2, comma 1, lett. d);
 - e) Euro _____ (_____), quale corrispettivo complessivo per l'erogazione del servizio di supporto specialistico per un massimo di

20 (venti) giorni come indicato all'art. 2, comma 1, lett. e) determinato sulla base delle seguente tariffa giornaliera del consulente senior _____;

- f) Euro _____ (_____), quale corrispettivo del servizio di addestramento all'uso dei prodotti per un massimo di 5 (cinque) giorni come indicato all'art. 2, comma 1, lett. f).
2. Il corrispettivo di cui alle precedenti lett. a), b) e c) si intende comprensivo della fornitura dei CD-ROM e dei manuali, così come indicati nel precedente art. 2, nonché del servizio di consegna, installazione e manutenzione in garanzia per 12 mesi a decorrere dalla Data di accettazione della fornitura di cui al precedente art. 14, comma 4.
 3. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
 4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi inclusa l'Amministrazione, sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale.
 5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
 6. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione, l'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
 7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

Articolo 21

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.

2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e sono relative ad operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto che la Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/ 86 con ogni relativo onere a carico della Impresa.

Articolo 22

Fatturazione e pagamento

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 20, comma 1, lettere a), b) e c), l'Impresa potrà emettere fattura successivamente alla "Data di Accettazione della Fornitura", di cui al comma 4 del precedente art. 14.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera d), l'Impresa emetterà fatture trimestrali posticipate a partire dalla data di scadenza del periodo di manutenzione in garanzia.
3. Per il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 20, comma 1, lettera e), l'Impresa potrà emettere fattura con cadenza trimestrale per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dalla "Nota di intervento" approvata dalla Consip per il periodo di riferimento.
4. Per il servizio di addestramento in aula di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera f), l'Impresa potrà emettere fattura con cadenza trimestrale per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dalla "Nota di intervento" approvata dalla Consip per il periodo di riferimento.
5. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente Contratto, alla singola prestazione contrattuale (licenza d'uso dei Prodotti, canone di manutenzione dei Prodotti, servizio di supporto specialistico, servizio di addestramento all'uso), al documento di trasporto ed al numero dell'ordine di acquisto, dovranno essere intestata a Consip S.p.A., Via Isonzo n. 19/ e,

00198 Roma, P. IVA 05359681003 e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/ e, 00198 Roma.

6. Gli importi indicati nelle fatture di cui al comma precedenti saranno corrisposti dalla Consip mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese dalla data di ricevimento della fattura stessa, sul conto corrente n. _____, intestato alla _____, Banca _____, Ag. _____ via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, CIN ____.
7. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip S.p.A. le variazioni che si dovessero verificare in ordine alle modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 23

Trasparenza dei prezzi

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/ o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/ o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/ o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE

e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/ 1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 24

Cauzione

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto, costituita mediante _____ emessa da _____, sarà svincolata, previa deduzione di crediti della Consip verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
2. La Consip ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa, per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. La Consip ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/ o per gli obblighi di cui all'art. 9 e 31 del presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Consip si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Consip.

5. In caso di inadempimento a tale obbligo la Consip ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 25

Risoluzione

1. In caso di inadempimento della Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all'inadempimento, la Consip ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo, in ogni caso, il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. La risoluzione di diritto del contratto si verifica mediante unilaterale dichiarazione della Consip, da comunicarsi all'Impresa mediante lettera raccomandata a.r., nei casi espressamente stabiliti dalle seguenti disposizioni contrattuali: art. 7 (Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa), art. 8 (Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali), art. 10 (Obblighi di riservatezza), art. 11 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 14 (Collaudo ed accettazione), art. 16 (Servizio di Manutenzione), art. 17 (Servizio di supporto specialistico), art. 18 (Servizio di addestramento), art. 19 (Penali), art. 23 (Trasparenza dei prezzi), art. 24 (Cauzione), art. 28 (Divieto di cessione del contratto o del credito), art. 31 (Condizione particolare di risoluzione), art. 32 (Subappalto) e art. 33 (Codice deontologico).

Articolo 26

Recesso

1. La Consip ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con

lettera raccomandata a.r..

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consip e/ o all'Amministrazione.
3. In caso di recesso della Consip, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto; l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/ o rimborso delle spese relativi alle prestazioni alla data non eseguite.

Articolo 27

Recesso per giusta causa

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Consip ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, la Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/ o rimborso delle spese relativi alle prestazioni alla data non eseguite.

Articolo 28

Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte della Consip.

3. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 29

Foro competente

1. Per tutte le controversie nascenti dal presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 30

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/ 2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/ 2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 31

Condizione particolare di risoluzione

1. Atteso che alla sottoscrizione del presente contratto si è addivenuti in via d'urgenza ex art. 11, comma 2, reg. 252/ 98, il corrispettivo del presente contratto è corrisposto sotto condizione risolutiva dell'esito degli accertamenti antimafia; in tale ipotesi, la Consip S.p.A. potrà recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento delle forniture già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.
2. Il presente contratto è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R.445/ 2000; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/ 2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 38,46 e 47 del D.P.R. 445/ 2000, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e la Consip S.p.A. avrà la facoltà di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. La disposizione di cui ai precedenti comma prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con esse eventualmente contrastanti.

Articolo 32

Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in

subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/ 2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso la Consip; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 445/ 2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso la Consip; 3. Ai sensi dell'art. 17 Legge n. 68/ 1999 "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell'Impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/ 2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 68/ 1999; 4. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/ 2000 che attesti la regolarità contributiva; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 e con le modalità dell'art. 38 del D.P.R. 445/ 2000 che attesti, ai sensi della L. 383/ 2001, che non è in atto il

piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, la Consip può risolvere il presente contratto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

3. L'Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/ 65 e successive modificazioni.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della Consip, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
5. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
7. L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 18 comma 3 *bis* L. 55/ 90, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 1990/ 55, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai

precedenti comma, la Consip può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della L. 55/ 1990.

Articolo 33

Codice deontologico

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet della Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A..
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, la Consip avrà facoltà di far dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Roma, _____

CONSIP S.p.A.

L'Amministratore Delegato

dott. Ferruccio Ferranti

Impresa

Il Procuratore

Dichiarazione annessa al contratto

Il sottoscritto _____ nella qualità di procuratore della Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., la Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 6 (Titolarità ed utilizzo del prodotto)

Art. 7 (Obblighi ed adempimenti a carico di Impresa)

Art. 8 (Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali)

Art. 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

Art. 10 (Obblighi di riservatezza)

Art. 11 (Brevetti industriali e diritti d'autore)

Art. 12 (Responsabilità)

Art. 13 (Consegna ed installazione)

Art. 14 (Collaudo ed accettazione)

Art. 15 (Garanzie)

Art. 16 (Servizio di manutenzione)

Art. 17 (Servizio di supporto specialistico)

Art. 18 (Servizio addestramento)

Art. 19 (Penali)

Art. 20 (Corrispettivo)

Art. 21 (Oneri fiscali e spese contrattuali)

Art. 23 (Trasparenza dei prezzi)

Art. 24 (Cauzione)

Art. 25 (Risoluzione)

Art. 26 (Recesso)

Art. 27 (Recesso per giusta causa)

Art. 28 (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito)

Art. 29 (Foro competente)

Art. 30 (Trattamento dei dati personali)

Art. 31 (Condizione particolare di risoluzione)

Art. 32 (Subappalto)

Art. 33 (Codice deontologico)

Roma, _____

Impresa

Il Procuratore

.....
